

Prot. n. 14890-I/01

Rif. fascicolo n.

Vs. Rif. n.

Pont-Saint-Martin, 18 giugno 2012
VIA PEC

Responsabile del procedimento: Dario Gianotti

Responsabile dell'istruttoria:

Ai **Comuni** per cui opera il servizio associato per la "bassa valle"

Alla cortese attenzione

- dei **Sindaci**,
- dei **Segretari comunali**,
- degli **Addetti al front office**,
- dei **Responsabili degli Uffici tecnici**

e p.c. alle Comunità montane

Monte Cervino

Evançon

Mont Rose

Walser – Alta Valle del Lys

al referente dello

Sportello Unico

presso il **Consiglio permanente**

degli Enti locali della Valle d'Aosta

al **dirigente del Servizio Associato dello**

"Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per l'"alta valle"

presso la Comunità montana Grand Combin

al **dirigente del Servizio dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per il Comune di Aosta**

al **direttore della Struttura complessa**

Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda USL

della Regione Autonoma Valle d'Aosta

LORO SEDI

OGGETTO: **aggiornamento del procedimento e della modulistica in materia di nuove aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Nuove date dei saldi.**

DIRETTIVA N. 26.

La presente, a seguito dell'usuale concertazione con le strutture del Consiglio Permanente degli Enti Locali, viene inviata per fornire indicazioni operative, precisazioni e notizie in merito:

- all'aggiornamento del procedimento in materia di nuove aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed al conseguente adeguamento della modulistica;
- alla modifica del periodo in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi con l'entrata in vigore della legge regionale 23 aprile 2012, n. 12.

A. Aggiornamento del procedimento in materia di nuove aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e conseguente adeguamento della modulistica.

Con risoluzione n. 118160 del 21 giugno 2011 la Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo economico, con riferimento al novellato art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all'art. 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha ritenuto *“ammissibile l'istituto della SCIA di cui al precedente articolo 19, nel caso di apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle zone che il Comune non ha sottoposto alla tutela prevista dal citato articolo 64, comma 3”*.

Analogamente il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la sentenza della Sezione Terza n. 189/2012, ha evidenziato come, *“in virtù degli ulteriori interventi del legislatore in materia, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, quando non sussistano le condizioni di cui al comma 3 del citato art. 64, deve ritenersi oggi in ogni caso assentibile in virtù di mera segnalazione dell'interessato di inizio di attività (c.d. SCIA). Ed invero,”* prosegue il giudice, *“l'art. 19 della legge n. 241/90, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, prevede che: “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è costituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione”. Tale norma dispone poi, ai successivi commi, che: “3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente”. Ne deriva che, alla data odierna, il legislatore ha inteso generalizzare la liberalizzazione delle attività commerciali – sulla scia di quanto, in parte, già effettuato con il cd. “Decreto Bersani” - uniformando la disciplina abilitativa allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande a quelle delle ulteriori attività commerciali e prevedendo, in tali casi, la formazione del*

titolo per silenzio-assenso, ad eccezione delle ipotesi in cui siano previsti limiti, contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, fatto salvo naturalmente l'esercizio dei poteri inibitori o di autotutela previsti dalla norma medesima.”.

Evidenziato, ad abundantiam, che:

- la più recente dottrina, che non si discosta dalle posizioni di cui sopra, ha stigmatizzato l'incompleto utilizzo della SCIA nel campo della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
- nelle scorse settimane il Consiglio dei Ministri ha licenziato la bozza della riforma del decreto legislativo n. 59 del 2010 - in virtù della delega contenuta all'art. 1, comma 5, della legge n. 88 del 2009 che autorizzava il Governo ad aggiornare e correggere, entro due anni, i decreti legislativi emanati in attuazione dei criteri direttivi in materia di liberalizzazioni delle attività economiche – che, al fine di dare piena affermazione dello sviluppo e della competitività delle imprese, limiterà tassativamente l'autorizzazione alle sole oggetto di contingentamento per motivi di tutela dell'ordine pubblico e di vivibilità ambientale, ribadendo negli altri casi il ricorso alla SCIA;

si ritiene, pertanto, per le ragioni sopra esposte, ammissibile l'istituto della SCIA per la nuova apertura di esercizi di somministrazione e bevande nelle zone comunali non soggette alla tutela prevista dall'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il back-office competente per territorio darà tempestiva comunicazione dell'ammissibilità della SCIA a quegli imprenditori interessati da procedimenti di autorizzazione per nuova apertura di esercizi di somministrazione in corso di istruttoria, in zone comunali non soggette a provvedimenti di programmazione.

Risulterà comunque ancora possibile richiedere, anche per questa fattispecie, l'autorizzazione, con riferimento a quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale n. 12 del 2011 che, al comma 8, testualmente recita: *“È fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di un provvedimento espresso da parte dello sportello unico per l'avvio e l'esercizio di attività produttive, ancorché soggette a SCIA. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 e la violazione delle discipline di settore comporta l'applicazione delle sanzioni previste in caso di SCIA”.*

La modulistica SAB-01 relativa alle nuove aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è stata, conseguentemente, aggiornata.

Troviamo ora:

- una SCIA per l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone del comune non soggette alla tutela prevista dall'art. 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e quindi non soggette a programmazione comunale, costituita dal modello SAB-01A Apertura esercizio somministrazione alimenti e bevande in zona non soggetta a programmazione comunale;
- una richiesta di autorizzazione per l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone del comune soggette a programmazione comunale, costituita dal modello SAB-01B Apertura esercizio somministrazione alimenti e bevande in zona soggetta a programmazione comunale.

B. Modifica del periodo in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi con l'entrata in vigore della legge regionale 23 aprile 2012, n. 12.

A conferma di quanto già comunicato nei momenti formativi recentemente intercorsi con gli operatori di front office e segnalato nella sezione *“Primo piano”* del sito internet istituzionale dello Sportello, si evidenzia che la legge regionale 23 aprile 2012, n. 12 *“Disposizioni in materia di attività commerciali e di coordinamento delle istruttorie condotte nell'ambito dei procedimenti di aiuto delle imprese turistiche. Modificazioni di leggi regionali”* ha modificato l'art. 16, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12.

Il nuovo comma recita testualmente:

“4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di sessanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi:

- a) tra il terzo giorno feriale antecedente il 6 gennaio e il 31 marzo;*
- b) tra il primo sabato del mese di luglio e il 30 settembre.”.*

La modulistica presente sul sito internet istituzionale dello Sportello è già stata aggiornata in tal senso.

Ringraziando infine per l'attenzione e per la collaborazione che vorrete accordare, restiamo a disposizione per ogni chiarimento occorrente e, con l'occasione, inviamo i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
PER LA BASSA VALLE
(arch. Dario Gianotti)



Allegati: /